

L'EUROPA, UNO SPAZIO DI GIUSTIZIA

In caso di dubbio o di errore... attenersi alla direttiva

Grazie al Trattato di Lisbona, il singolo cittadino può far valere la norma europea, tanto nei confronti di uno Stato membro che di una istituzione europea o di un altro individuo. È il cosiddetto “effetto diretto” del Trattato di funzionamento dell’Unione.

di Daria Scarciglia
Avvocato

La creazione di un **Diritto europeo, normativa autonoma di un ente sovranazionale**, realizza “uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”. (art. 67 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - Lisbona 1.12.2009).

Per la realizzazione di un simile “spazio di giustizia”, l’Unione Europea ha compiuto un’operazione culturale enorme, arrivando a superare le riserve di competenza

esclusiva dei singoli Stati membri in materia giurisdizionale, ovviamente senza cancellare l’autorità dei giudici nazionali ma, al contrario, dotandoli di strumenti ulteriori. Non solo: consente l’accesso alla tutela giurisdizionale anche ai singoli individui, intesi come persone fisiche o giuridiche.

REGOLAMENTI E DECISIONI

Naturalmente, tutto questo non vale solo per il Trattato di Lisbona, ma anche per Regolamenti, Decisioni e Direttive. Per quanto concerne Regolamenti e Decisioni, che dettano discipline complete e sono atti obbligatori e

direttamente applicabili, sono generalmente soddisfatti i requisiti del Trattato che vuole le norme “precise, chiare ed incondizionate” e quindi atte a produrre i cosiddetti effetti diretti che legittimano il singolo all’azione giudiziaria a tutela di una violazione di legge.

DIRETTIVE

Il discorso diventa più delicato nei confronti delle Direttive, atti che impongono agli Stati membri destinatari un obbligo sui risultati da raggiungere e che lasciano una sostanziale libertà relativamente ai mezzi per conseguirli, attraverso le leggi interne di recepimento. Nel tempo si è consolidata la prassi delle cosiddette “Direttive dettagliate”, che contengono, cioè, una regolamentazione già sufficientemente “precisa, chiara ed incondizionata” da far sì che la legge di recepimento si traduca in una mera riproduzione del medesimo testo della Direttiva.





Non è più consentito agli Stati Membri di tenere in vita norme in contrasto con le Direttive europee

RECEPIMENTO SENZA INDUGI...

Tuttavia, a differenza dei Regolamenti e delle Decisioni, le Direttive si rivolgono agli Stati membri, non agli individui, e dunque anche qualora siano dettagliate, non è possibile prescindere dall'atto di recepimento. In particolare, la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia ha stabilito che l'entrata in vigore delle Direttive è immediata e che non è legittimo presumere che il termine per il recepimento ne rappresenti il rinvio. Quali sono le conseguenze di tale massima giurisprudenziale? Innanzi tutto, anche nell'arco temporale che intercorre tra l'emanazione della Direttiva e l'emanazione del suo atto di recepimento, i destinatari della Direttiva devono comportarsi coerentemente con gli obiettivi che la Direttiva si prefigge. Inoltre, scaduto inutilmente il termine per il recepimento, lo Stato che non vi ha provveduto diventa inadempiente e si aprono scenari

diversi a seconda che la Direttiva sia dettagliata o meno. Nel primo caso, le norme "precise, chiare ed incondizionate" contenute nella Direttiva devono essere obbligatoriamente applicate dai destinatari dell'atto, i quali vi si dovranno conformare ignorando qualunque altra norma confligente. Ma nel secondo caso - quando la Direttiva non ancora recepita fissa degli obiettivi ma non contiene le norme di dettaglio - viene meno il cosiddetto effetto diretto prodotto dal Trattato.

In passato si generava una condizione di stallo che consentiva alle istituzioni nazionali di tenere in vita norme interne anche in contrasto con gli obiettivi delle Direttive, a volte con un chiaro intento dilatorio, a volte, molto più banalmente, per semplice inerzia. Tutto questo non sarà più

possibile, dal momento che la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia ha ricostruito un obbligo di interpretazione conforme che, partendo dal presupposto dell'immediata entrata in vigore delle Direttive e, quindi, degli obiettivi in esse contenuti, impone ai giudici nazionali di decidere in favore di quegli obiettivi, con la conseguente disapplicazione di ogni altra norma contraria. Resta ferma la responsabilità dello Stato membro per l'omesso o ritardato recepimento, così come per il recepimento parziale o non conforme.

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Tenuto conto che il mancato recepimento di una Direttiva, così come il recepimento parziale o non conforme, rappresentano violazioni gravi del Trattato (e costituiscono il caso più frequente di violazione) il singolo può ricorrere alla Commissione Europea, inoltrando un esposto in forma libera, oppure può adire la Corte Europea di Giustizia o, se la violazione è stata commessa dal proprio Stato e ne è derivato un danno, può proporre azione risarcitoria presso i giudici nazionali.

La procedura di ricorso presso la Corte Europea di Giustizia è molto ben spiegata sul sito della Corte <http://curia.europa.eu>, con forme semplificate e possibilità di notifica degli atti a mezzo fax,

I mancati recepimenti nascondono un intento dilatorio o semplice inerzia. Tutto questo non sarà più possibile.

e-mail o posta ordinaria. La procedura può essere attivata anche dalla Commissione Europea a se-

guito di esposto da parte di privati e condurre ad una condanna dello Stato inadempiente. In tutti

questi casi, le sentenze prodotte dalla Corte sono di portata ampia e formano giurisprudenza vincolante, poiché non si limitano a decidere il singolo contenzioso, ma forniscono l'interpretazione che dovrà essere fornita nei casi riconducibili alla medesima fattispecie. Inoltre, nei casi in cui al singolo venga cagionato un danno, questi potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria nazionale per la domanda di risarcimento.



IL GIUDICE NAZIONALE

Un ulteriore importantissimo risvolto comporta che tutte le volte che un giudice nazionale viene investito di una causa che implica l'applicazione di norme europee, queste siano prevalenti sul diritto interno e, in caso di dubbi interpretativi, il giudice nazionale deve sospendere il procedimento e rinviare alla Corte Europea perché si pronunci in via pregiudiziale. ●

L'ITALIA

I rischi della traduzione

Per comprendere la portata di tale scenario in sanità veterinaria, basta guardare a tutti quei casi in cui le Direttive UE hanno subito in fase di recepimento pesanti limitazioni, se non addirittura errori di traduzione (si vedano ad esempio le ipotesi relative all'uso in deroga del farmaco veterinario, mangimi medicati, trattamenti omeopatici - "Dossier Fnovi"). Interessante anche una recente nota del Ministero della Salute sul Regolamento UE 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari, chiarisce bene la gerarchia delle fonti normative ed esplicita come errori di traduzione obblighino a disapplicare la norma nazionale e impegnino a far riferimento al testo in inglese. È scritto nella nota: "Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata". Tanto è vero che il Ministero stesso informa che a livello comunitario si lavora alla rettifica della versione italiana del Regolamento 10/2011 "a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more, a fare riferimento."

La Fnovi è impegnata nel proseguire l'opera di informazione dei medici veterinari su questa tematica con la programmazione di altri articoli e di momenti di dibattito e formazione.

Il singolo veterinario (libero professionista o dipendente pubblico che sia) può accedere ai procedimenti descritti, così come le associazioni professionali, gli ordini, le Asl e la Fnovi stessa, ogni qualvolta dal parziale, non conforme o mancato recepimento di un atto dell'Unione Europea discendano situazioni atte ad integrare una disparità di trattamento rispetto ad altri Stati membri o comunque condizioni penalizzanti per l'esercizio della professione veterinaria.